

10104/14



10104/14

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Impugnazione
di sentenza
dichiarativa
di
fallimento.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 17388/2011

- Dott. UGO VITRONE - Presidente - Cron. 10104
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - Rep. C.I.
- Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere - Ud. 07/02/2014
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - PU
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17388-2011 proposto da:

FABIO (C.F. elettivamente

domiciliato in

giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2014

339

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.

(C.F. 91025940312), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEULADA, 52, presso l'avvocato SCARPA ANGELO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARUSO GENIALE, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI FABIO, BRISA
S.R.L. (C.F.)
[

- intimati -

avverso la sentenza n. 227/2011 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2014 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 1 febbraio 2011 il Tribunale di Udine dichiarava il fallimento di Fabio su ricorso della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a. e della Brisa s.r.l., dopo aver verificato la ritualità della notifica del ricorso del decreto di convocazione in camera di consiglio del debitore, non comparso.

Il successivo reclamo era respinto dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza 20 maggio 2011.

La corte motivava

- che era infondata l'eccezione di inesistenza della notifica presso i locali nei quali aveva esercitato la sua attività l'impresa individuale (cessata nel maggio del 2010, dal momento che l'azienda era stata ceduta alla Le Spose s.r.l., di cui il era l'unico socio;

- che inoltre quest'ultimo aveva dichiarato in un atto pubblico in data 29 settembre 2010 di essere titolare dell'impresa individuale omonima, con sede in Tavagnacco, ove appunto era stata eseguita la notificazione;

- che dalla relazione dell'ufficiale postale emergeva che il i aveva avuto conoscenza del deposito dell'atto giudiziario presso l'ufficio postale, e che aveva ritirato personalmente la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, spedita allo stesso indirizzo: pur lasciando volontariamente in giacenza, invece, la raccomandata contenente il ricorso ed il decreto di convocazione;

- che ai sensi dell'art. 10 legge fallimentare l'impresa individuale cessata era tuttora soggetta a fallimento.

Avverso la sentenza, notificata il 23 maggio 2011 il i proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 22 giugno 2011.

Deduceva

1) la violazione dell'art. 15 legge fallimentare e la nullità della sentenza per omessa instaurazione di un valido contraddittorio, giacché la notificazione del ricorso era avvenuta presso la sede della impresa individuale, già cessata da tempo;

2) la violazione di legge e la carenza di motivazione nella ritenuta integrazione della notifica mediante ritiro presso l'ufficio postale della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del precedente plico contenente il ricorso del fallimento ed il decreto di convocazione in camera di consiglio;

3) il vizio di motivazione nell'accertamento di fatti rilevanti ai fini della decisione, concernenti il ritiro della comunicazione di avvenuto deposito.

Resisteva con controricorso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A, che eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della concorrente *ratio decidendi* dell'insolvenza dell'imprenditore. 

All'udienza del 7 febbraio 2014 il Procuratore generale ed il difensore della banca precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È infondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, dal momento che le censure mosse alla sentenza

concernono la ritualità della notifica del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione in camera di consiglio: e dunque, hanno natura pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione di merito. Del resto, già in sede di reclamo, il [redacted] si era limitato a contestare la validità della notifica ed ad eccepire la cessazione dell'impresa, senza che la corte d'appello trattasse il presupposto di merito dell'insolvenza, logicamente subordinato all'integrità del contraddittorio.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.15 l. fall..

Il motivo è infondato.

Natura dirimente ha il rilievo che il riferimento, in sentenza, alla perdurante domiciliazione del [redacted] presso la sede dell'impresa individuale in Tavagnacco per effetto del conferimento dell'azienda nella s.r.l. *Le Spose*, di cui il [redacted] era l'unico socio – circostanza negata dal [redacted] sotto il profilo che la sua partecipazione sociale totalitaria era già stata ceduta a terzi – costituisce vizio revocatorio, cadendo su fatto estraneo al *thema probandum*, risultante da documenti di causa: e come tale, indeducibile in sede di legittimità (art.395 n.4 cod. proc. civile).

Oltre a ciò, la corte ha pure valorizzato, in concorso con l'elemento suddetto, la dichiarazione di titolarità dell'impresa sita in Tavagnacco resa dal [redacted] in un atto pubblico stipulato nel settembre 2010, e cioè in data successiva di vari mesi alla formale cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle imprese e di poco anteriore alla notifica del ricorso per fallimento: senza che il motivo di censura allegghi un trasferimento del domicilio intercorso nelle more ed opponibile alla banca creditrice.

Nessuna rilevanza, in contrario, riveste il fatto che presso il registro delle imprese fosse stata cancellata l'impresa in questione, dal momento che tale pubblicità, di natura solo dichiarativa, non escludeva, di per sé sola, la possibilità del perdurante domicilio del
presso l'azienda, pur se quest'ultima fosse stata, in ipotesi, conferita in altra società (di cui il ammette di essere stato, almeno inizialmente, socio unico).

Tanto meno può essere invocato, in senso contrario, il regime di opponibilità degli atti iscritti presso il Registro delle imprese, che può essere sempre superata dalla prova di una diversa situazione di fatto, nella specie desumibile dal menzionato atto pubblico.

Anche il secondo ed il terzo motivo con cui si censura, sotto il concorrente profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione, l'erroneo accertamento del ritiro, presso l'ufficio postale, della comunicazione di avvenuto deposito del plico contenente il ricorso per fallimento ed il decreto di convocazione in camera di consiglio, ex art.15 l. fall., configurano, in realtà, un vizio revocatorio, riguardando una circostanza di fatto (l'interpretazione della sigla apposta sull'avviso della raccomandata), non oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorso è dunque infondato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compenso, oltre gli accessori di legge.

Roma, 7 Febbraio 2014

IL PRESIDENTE

M. Vignone

IL REL EST. ,

[Signature]

